



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE

n. **105** di data **17 ottobre 2017**

OGGETTO

:
Affidamento incarico di consulenza linguistica, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, alla ditta individuale Michela Giovannini Consulente linguistica Via Donna Prassede, 5/A 20142 Milano (P.I. 02275060222) nell'ambito del progetto Vocabolar del Ladin Fascian

(Impegno di spesa di Euro 3.000,00 – Capitolo 51470/1)

IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 ed il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 e 26 di data 29 dicembre 2016 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 57 di data 27 gennaio 2017 e ss.mm.;
 - visto in particolare l'allegato "Vocabolar del Ladin fascian" – 2017-2019, con il quale si descrive nel dettaglio il progetto per la redazione di un Vocabolario che raccolga e documenti l'intero patrimonio lessicale del ladino fassano, in tutte le sue varietà locali;
 - ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2015 il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), per la seconda annualità (2016) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016) e per la terza annualità (2017) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 185 di data 28.06.2017) su una spesa massima ammessa di € 85.000,00 (contributo 72,94%);
 - ritenuto di proseguire le operazioni di codifica, revisione e strutturazione di dati lessicali;
-
- rilevato che per la conduzione dell'iniziativa sopra citata, tenuto conto anche dei tempi degli obiettivi, che non consentono di avvalersi di solo personale interno, risulta necessario rivolgersi a una consulenza scientifica specialistica esterna, appositamente individuata che possieda formazione accademica ed elevate competenze nel trattamento di dati linguistici e risorse lessicali specificamente nel campo della lessicografia bilingue, della dialettologia e delle lingue di minoranza, non riscontrabile nella dotazione organica dell'istituto, fatta esclusione per l'unica persona impiegata nei Servizi Linguistici dello stesso;
 - contattato a tal proposito la dott.ssa Michela Giovannini, consulente linguistica, esperta in dialettologia, sociolinguistica, linguistica delle varietà di minoranza italiane con particolare approfondimento delle varietà ladine;
 - rilevato che la dott.ssa Giovannini con proposta di consulenza della ditta individuale Michela Giovannini Consulente linguistica Via Donna Prassede, 5/A 20142 Milano (P.I. 02275060222) di data 12 ottobre 2017 (ns. prot. 1378/17), ha comunicato di essere disponibile a svolgere il lavoro di analisi, elaborazione con integrazione semantica e fraseologica, controllo e revisione di n. 4.800 record lessicografici, dettagliatamente descritto nella proposta, nel periodo 15 ottobre 2017 - 7 dicembre 2017 a fronte di un compenso lordo di € 3.000,00;
 - ritenuto il compenso richiesto congruo, sia in riferimento all'alta specializzazione sia alla competenza scientifica richiesta;
 - vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
 - vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolare prot. n. 39967 di data 17 marzo 2016;

- verificato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- ritenuto che le prestazioni sopra descritte ed oggetto del presente provvedimento abbiano esattamente tali caratteristiche di complessità ed alta specializzazione, presupponendo saperi linguistico/informatici di tipo specialistico non disponibili fra il personale dipendente di questo istituto.
- acquisita la documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

CONSULENTE: GIOVANNINI MICHELA	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2017	totale giorni virtuali
DET. N. 87/2015	2015	€ 4.550,00	56			
det. N. 85/2016	2016	€ 4.375,00	54			
				€ 3.000,00	37	147
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- viste le direttive adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2086 dd. 24 novembre 2016, concernenti la formazione del bilancio di previsione 2017-2019, da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia" ed in particolare l'allegato A), punto n. 2, lett. b) che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2017 e successivi quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2017, 2018, 2019 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella

- relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
 - ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto allo sviluppo della lessicografia ladina (progetto VOLF), obiettivo che questo istituto si è dato per l'anno 2017 (cfr. Piano delle Attività triennale 2017-2019), realizzando quelle che sono le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto;
 - dato atto inoltre che il progetto Volf è stato finanziato dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige per oltre il 50%;
 - rilevato che il rapporto contrattuale sarà formalizzato mediante stipula di apposito contratto di prestazione d'opera in conformità allo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - visto l'art. 31 comma 2 della legge provinciale 2/2016 che ha previsto che "In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale";
-
- visti l'art. 93 "garanzie per la partecipazione alla procedura" e l'art. 103 "garanzie definitive" del D.lgs. 50/2016 e dato atto che tali norme non si applicano ai contratti di consulenza;
 - visto l'art. 39 septies della legge provinciale 23/1990, che ha previsto che "Gli incarichi di cui all'art. 39 sexies possono essere affidati a:
 - a) enti funzionali dell'amministrazione;
 - b) università o loro strutture organizzative anche interne;
 - c) società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
 - d) società, fondazioni e persone giuridiche private;
 - e) professionisti, anche associati, nonché soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate;
 - f) docenti universitari;
 - g) lavoratori dipendenti.";
 - visti il D.L. 145/2013 e la circolare APAC dd. 21 ottobre 2015, relativi alla firma digitale e rilevato che il contratto oggetto del presente provvedimento rientra tra le tipologie soggette a sottoscrizione con modalità elettronica;
 - ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
 - visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrata dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti, gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);

- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- vista la L. 190/12 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 di data 30 gennaio 2017 avente ad oggetto "Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione dell'Istituto Culturale Ladino";
- visto l'art. 2 del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli entri strumentali, approvato con deliberazione della G.P. n. 1217 dd. 18 luglio 2014 e dato atto che tali norme si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti di servizi assimilati;
- visti il D.lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza;
- vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss mm;
- quantificata in Euro 3.000,00 la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento;
- dato atto che la spesa complessiva di Euro 3.000,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 51470/1 (Progetto Volf: incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza) del bilancio gestionale 2017-2019 con imputazione all'esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, alla ditta individuale Michela Giovannini Consulente linguistica Via Donna Prassede, 5/A 20142 Milano (P.I. 02275060222) un incarico di consulenza avente ad oggetto il lavoro di analisi, elaborazione con integrazione semantica e fraseologica, controllo e revisione di n. 4.800 record lessicografici, dettagliatamente descritto nella proposta citata in premessa, a fronte di un compenso lordo di € 3.000,00;
2. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) che si configura fiscalmente come prestazione professionale, sarà formalizzato tramite sottoscrizione di apposito contratto in conformità allo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere rese personalmente, presso la propria sede, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo la disciplina dettata dagli art. 2220 e 2230 e segg del C.C., a suo esclusivo rischio;
4. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 3.000,00, che sarà liquidato a conclusione dell'incarico, su presentazione di regolare fattura elettronica, a 30

giorni dalla data di ricevimento, previa attestazione del Direttore dell'Istituto dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni;

5. di impegnare la somma derivante dall'affidamento dell'incarico al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2017-2019 per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di provvedere alla pubblicazione dell'incarico di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Firmato digitalmente da: Fabio Chiochetti
Motivo: competenza
Data: 17/10/2017 11:11:33

Allegato: schema di contratto

EB

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51470/1	2017	403	3.000,00

Vigo di Fassa, 17 ottobre 2017

Firmato digitalmente da: DEFRANCE
SCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Data: 17/10/2017 11:12:23

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pleif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott.ssa Michela Giovannini [REDACTED] in qualità di titolare della ditta Michela Giovannini Consulente linguistica con sede a Milano in via Donna Prassede 5/A – P.I. 02275060222

premessso

• che con determinazione del Direttore n. xx di data xx ottobre 2017 l'ICL ha affidato alla ditta Michela Giovannini Consulente linguistica con sede a Milano in via Donna Prassede 5/A – P.I. 02275060222 un incarico di consulenza nell'ambito del Progetto Volf,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

L'ICL affida alla ditta Michela Giovannini Consulente linguistica con sede a Milano in via Donna Prassede 5/A – P.I. 02275060222 (di seguito denominata consulente) che accetta, un incarico di consulenza avente ad oggetto il lavoro di analisi, elaborazione con integrazione semantica e fraseologica, controllo e revisione di n. 4.800 record lessicografici, nell'ambito del progetto Volf.

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della consulenza)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di consulenza escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio dal 18 ottobre 2017 e terminerà il 7 dicembre 2017, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il consulente si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il consulente :

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario al fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al consulente di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui

danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il consulente si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal consulente e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il consulente si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse.

Articolo 5 (Codice di comportamento)

Il consulente rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il consulente dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il consulente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il consulente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Articolo 6 (Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al consulente, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso di Euro 3000,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al consulente, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 7 (Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al consulente la somma di cui al precedente art. 6, alla conclusione dell'incarico, dietro presentazione di regolare fattura e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

Articolo 8 (Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del consulente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 9 (Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del consulente.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 10
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del consulente nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 11
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 12
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il consulente cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 13
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

dott. ssa Michela Giovannini

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 105 del 17 ottobre 2017

Vigo di Fassa, 17 ottobre 2017

Firmato digitalmente da: Fabio Chiocchetti

Motivo: competenza

Data: 17/10/2017 11:11:52

